

Circolare n° 7 del 05/08/2019

Con la presente Circolare riportiamo le variazioni che sono state apportate in sede di conversione in Legge del Decreto Crescita. Per le norme che non sono state variate, si rimanda alla nostra [Circolare nr. 5 Del 15/05/2019](#). Inseriamo inoltre un'informativa sulla Legge n. 3 del 9/1/2019 (c.d. Legge Spazzacorrotti).

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CRESCITA: LE PRINCIPALI NOVITA'

1. Deducibilità IMU immobili strumentali	2. Redditi fondiari non incassati
3. Semplificazioni controlli formali	4. Rientro pensionati in Italia
5. Esenzione TASI immobili destinati alla vendita	6. Interventi di efficienza energetica e rischio sismico
7. Bonus acquisto moto non inquinanti	8. Termini trasmissione telematica dei corrispettivi
9. Cedibilità credito IVA trimestrale	10. Semplificazioni dichiarazioni d'intento
11. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata	12. Imposta di bollo virtuale fatture elettroniche
13. Locazioni brevi e attività ricettive	14. Decommercializzazione proventi associazioni assistenziali
15. Contrasto evasione tributi locali	16. Modifiche "Sabatini-Ter"
17. "Abbuono" imballaggi restituiti	18. Agevolazioni prodotti da riciclo/riuso
19. Riapertura/ampliamento attività	20. Obblighi di pubblicità/trasparenza contributi pubblici
21. Legge Spazzacorrotti (Legge n.3 del 9 gennaio 2019)	

1. DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

La **deducibilità** dal reddito d'impresa/lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) è stata ulteriormente ampliata come segue:

- Anno 2019, deducibilità 50%;
- Anno 2020, deducibilità 60%;
- Anno 2021, deducibilità 60%;
- Anno 2022, deducibilità 70%;
- Dall'Anno 2023, deducibilità 100%.

2. REDDITI FONDIARI NON INCASSATI

I **canoni** derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **non percepiti non concorreranno alla formazione del reddito**, nel caso in cui la mancata percezione sia comprovata **dall'intimidazione di sfratto per morosità e dall'ingiunzione di pagamento**. In passato era, invece, necessario attendere la convalida di sfratto da parte dell'autorità giudiziaria.

3. SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI

L'Agenzia delle Entrate **non potrà chiedere** al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, **documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria** o dati trasmessi da terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

- la verifica della **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergano dalle informazioni presenti in Anagrafe;
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi** a quelli dichiarati dal contribuente.

4. RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA

Per il c.d. **regime dei pensionati esteri** è prevista la possibilità di optare per l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 7%** dei redditi di qualunque categoria **soltanto se prodotti all'estero** (in precedenza era possibile anche in caso di redditi "percepiti da fonte estera", concetto fiscalmente diverso). Viene inoltre **esteso da cinque a nove** il numero dei periodi d'imposta successivi all'opzione con la quale si comunica nella dichiarazione dei redditi di voler aderire al regime di tassazione agevolata.

5. ESENEZIONE TASI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA

A partire dall' 1/1/2022 è prevista l'esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino alla permanenza di tale destinazione e purché non locati.

6. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

Il soggetto che esegue interventi di ristrutturazione su edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità o che beneficia della detrazione relativa al risparmio energetico, **in alternativa all'utilizzo delle detrazioni, ha la possibilità di optare per un contributo di pari importo** anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Al fornitore a sua volta verrà riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali.

7. BONUS ACQUISTO MOTO NON INQUINANTI

È previsto un contributo pari **al 30% del prezzo di acquisto** (IVA esclusa) fino ad un **massimo di 3.000 euro**, per i soggetti **che acquistano motoveicoli elettrici/ibridi nuovi di fabbrica** con la contestuale **rottamazione del vecchio motoveicolo "inquinante"**.

E' stato eliminato il limite relativo alla potenza del nuovo motoveicolo e, attualmente, l'agevolazione è concessa anche nel caso in cui:

- Il motoveicolo acquistato sia di categoria L2e/L4e/L5e/L6e/L7e (in precedenza era agevolabile il solo acquisto di motoveicoli L1e/L3e)
- Il motoveicolo contestualmente consegnato per la rottamazione sia di categoria Euro 3 (in precedenza era ammessa la sola rottamazione dei motoveicoli Euro 0 .1 e 2) e di proprietà (da almeno 12 mesi) di un familiare convivente del beneficiario.

8. TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi telematici devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate **entro 12 giorni dall'operazione**. Tale termine **non riguarda la memorizzazione dei relativi dati che continua ad essere effettuata giornalmente**. Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo (che parte dall' 1/07/2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a euro 400.000; dall'1/01/2020 per gli altri soggetti) **le sanzioni non si applicano**, a condizione che l'invio telematico dei dati sia effettuato **entro il mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, **fermi restando i termini di liquidazione IVA**.

9. CEDIBILITA' CREDITO IVA TRIMESTRALE

Viene prevista la possibilità di cedere il credito iva trimestrale richiesto a rimborso, a partire dall'1/1/2020 tramite il modello TR.

10. SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO

A decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento sarà trasmessa solo telematicamente dall'esportatore abituale: l'Agenzia Entrate rilascerà una **ricevuta con protocollo di ricezione**, i cui estremi vanno indicati nelle fatture emesse e, in caso di importazione, nella dichiarazione doganale a cura dell'importatore.

L'esportatore abituale sarà dunque dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni di intento con relative ricevute di presentazione; infatti la Dogana avrà a disposizione la banca dati delle dichiarazioni d'intento per poter verificare i dati forniti dall'importatore.

Non è più previsto, inoltre, che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice copia e numerata progressivamente sia dal dichiarante che dal fornitore, ed annotata entro 15 giorni successivi nell'apposito registro e conservata. La dichiarazione di intento può riguardare anche **più operazioni**.

Sono inoltre **modificate le sanzioni** in caso di emissione di fatture ad esportatori abituali senza aver preventivamente **verificato l'avvenuta presentazione** della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate: in luogo della sanzione da 250 euro a 2.000 euro, la sanzione applicabile dall'1/1/2020 sarà pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% dell'imposta.

11. TENUTA DELLA CONTABILITA' IN FORMA MECCANIZZATA

Viene introdotta la possibilità, in precedenza consentita solo per i registri IVA, **di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto**.

12. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

Viene previsto che, a partire dall'1/1/2020, per il calcolo dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SDI, **l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** mediante procedure automatizzate.

13. LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA' RICETTIVE

I **sogetti non residenti in Italia** che mediante la gestione di portali telematici incassano i canoni/corrispettivi di locazioni di locali o immobili, oppure intervengono nel pagamento degli stessi, **devono operare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta del 21%** sull'ammontare dei canoni/corrispettivi percepiti.

Tale ritenuta deve essere **versata all'Erario e certificata con il modello 770 e**, i **sogetti privi di stabile organizzazione** in Italia, vi provvedono **tramite un rappresentante fiscale**.

È stato inoltre stabilito che tutti i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza/Questura le **generalità delle persone alloggiate**, entro le 24 ore successive al loro arrivo, attraverso la registrazione al portale "Alloggiati Web" (della Polizia di Stato).

Inoltre, chi affitta **case vacanza** o immobili destinati alla **locazione breve** ha l'obbligo di dotarsi di un **codice identificativo pubblicato in tutte le comunicazioni** relative alla locazione breve: prenotazione, offerte, così come la promozione della struttura sia da parte del proprietario che dagli intermediari e dai gestori dei portali telematici, pena una sanzione che va da **500 a 5.000 euro**.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sarà istituita una **banca dati delle strutture ricettive** nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, alla quale potranno accedere sia l'Agenzia delle Entrate che i Comuni. L'attuazione delle norme è demandata a più decreti attuativi, che dovranno fissare le regole per la comunicazione del codice identificativo, così come quelle relative allo scambio di informazioni utili a fini fiscali e non.

14. DECOMMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI

Le **associazioni assistenziali** sono state aggiunte alle categorie di enti che, anche dopo l'entrata in vigore del codice del Terzo Settore, potranno continuare ad applicare l'articolo 148, comma 3, del Tuir, che prevede la decommercializzazione dei proventi derivanti dalle **attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**.

15. CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

Gli **Enti locali** competenti al rilascio di **licenze/autorizzazioni/concessioni** e dei relativi rinnovi, possono prevedere che il rilascio dei rinnovi delle suddette licenze e autorizzazioni e la permanenza in esercizio siano **subordinati alla verifica della regolarità dei pagamenti** dei tributi locali.

16. MODIFICHE “SABATINI-TER”

E' previsto:

- **l'aumento a 4 milioni del valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
- **l'erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all'investimento;
- **l'erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a 100.000 euro (anziché in 6 quote annuali).

17. “ABBUONO” IMBALLAGGI RESTITUITI

L'impresa venditrice della merce può riconoscere un **abbuono** all'impresa acquirente in misura pari al **25% del prezzo dell'imballaggio** contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto**.

All'impresa venditrice che:

- riutilizza tali imballaggi usati;
- effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura massima di 10.000 euro annui per ciascun beneficiario, **pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente**, anche se tali sconti non sono stati effettivamente utilizzati da quest'ultima.

18. AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO/RIUSO

Per il 2020, alle imprese/lavoratori autonomi che acquistano:

- semilavorati/prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti/rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

spetta un **credito d'imposta** pari al 25% del costo di acquisto fino ad un massimo di 10.000 euro annui.

19. RIAPERTURA/AMPLIAMENTO ATTIVITA'

Viene prevista la concessione di un **contributo** a favore dei soggetti che procedono **all'ampliamento** di esercizi commerciali già esistenti o **alla riapertura** di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Gli esercizi commerciali che possono usufruirne devono operare nei **settori dell'artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero**, nonché del **commercio al dettaglio**, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Sono invece **escluse** dalla concessione del contributo l'attività di compro oro; le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS; **i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte**; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente/indirettamente riconducibile.

20. OBBLIGHI DI PUBBLICITA'/TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Vengono apportate modifiche all'articolo 1, comma 125-129 della legge 124/2017, che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni, dei sussidi, dei vantaggi, dei contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni di importo superiore a euro 10.000 per le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, **le associazioni e le fondazioni, i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus e le imprese**.

Il termine per la pubblicazione sui propri siti internet o analoghi portali digitali, **prima fissato al 28 febbraio di ciascun anno, ora viene posticipato al 30 giugno.**

Le imprese, invece, adempieranno all'obbligo attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella **nota integrativa al bilancio. Le novità inoltre riguardano le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435- bis e tutte le società che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, le quali devono pubblicare le informazioni sopra descritte sui propri siti internet o portali digitali entro il 30 giugno di ciascun anno.**

Ai soggetti obbligati si aggiungono le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, per cui l'obbligo è trimestrale e riguarda l'elenco dei soggetti a cui sono versate tali somme.

A partire dal 1° gennaio 2020 la sanzione per l'inosservanza di tali obblighi è pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, pena la restituzione dell'intero contributo ricevuto.

21. LEGGE SPAZZACORROTTI (Legge n.3 del 9 gennaio 2019)

Con la modifica all'art. 5, comma 4 del D.l. 149/2013, **vengono esentati** dagli oneri informativi e di trasparenza disposti a carico dei partiti politici **gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, i soggetti iscritti negli attuali registri di settore** (Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale), nonché agli enti appartenenti alle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato accordi o intese. Gli Enti del Terzo settore rimangono comunque assoggettati agli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal Codice del Terzo Settore.

Esemplifichiamo con la seguente tabella quali Enti restano assoggettati agli obblighi di trasparenza fissati dal c.d. decreto Spazzacorrotti (Legge n. 3 del 9 gennaio 2019) e quali no:

Tipologia ente non profit (nuovo art. 5, comma 4 del DL 149/2013) 4	Tipologia Ente	Equiparazione a partiti politici ex art. 5, comma 4 del DL 149/2013
Fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione sono determinati in tutto o in parte da delibere di partiti/movimenti politici o con attività in coordinamento con questi anche in conformità a previsioni statutarie	Iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	SI
	NON iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	sì
Fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti/movimenti politici o persone che nei sei anni precedenti sono state elette al Parlamento nazionale o europeo o assemblee locali, o ricoprono o abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale o locale	Iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	NO (ex comma 4-bis)
	NON Iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	SI
Fondazioni, associazioni e comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono per importo pari o superiore a 5.000 euro a finanziare iniziative di partiti o membri di organi degli stessi o persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo	Iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	SI
	NON Iscritto al Registro delle Onlus, ODV o APS	sì